



ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 28-10-2025

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 febbraio 2025. Modifica articolo 9.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **16:57**, nella Sala Consiliare di "Palazzo Calvini", a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

MOLICA FRANCESCO	P	BUOMPENSIERE GIUSEPPE	A
LETTINI ALESSANDRO ROCCO	P	D'ANDRETTA VALENTINA	P
TERMINE VIVIANA	P	CONTE CARMINE ANTONIO	A
CENTRONE ROSA	P	TAMBURRIELLO GIANTEO	P
ANTENORI ANGELO	P	IANNIELLO ILARIA ROSARIA	P
DIVIETRI LUCIA	P	PIPPA FEDERICO	P
DIGRISOLO MIRELLA	P	FATONE ANTONELLA	A
LIOY FELICE	P	IOVANNI MARIANNA	A
CAGLIA CRISTIANA	P		

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Assume la Presidenza avv. Digrisolo Mirella in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott. Rosa Pietro che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

La pubblicità della seduta del Consiglio comunale viene assicurata attraverso la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell'ente.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si riportano, di seguito, gli interventi così come trascritti da ditta esterna a tal fine appositamente incaricata

Il Presidente del Consiglio:

Passiamo adesso al nono punto all'ordine del giorno: *“Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 4 del 27 febbraio 2025. Modifica articolo 9”*.

Lascio la parola all'Assessore Centrone.

Assessore Centrone:

Buonasera a tutti. Propongo in questa serata l'approvazione di una modifica importante necessaria al regolamento comunale, per la disciplina dell'imposta di soggiorno. Originariamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 4 del 27 febbraio 2025, successivamente integrato con deliberazione numero 25 del 10 giugno 2025 e oggi, concernente il regime delle sanzioni, con l'oggetto di un'ulteriore variazione relativa all'articolo 9 concernente il regime delle sanzioni. Ricordo che l'imposta di soggiorno trova fondamento giuridico nell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, che ha introdotto la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione consiliare un'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio. Lo stesso articolo stabilisce che il gettito dell'imposta sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, comprese le iniziative di sostegno e le strutture ricettive, nonché azioni di manutenzione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali ed i servizi pubblici locali. A ciò si aggiunge quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017 n. 95, che consente ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta in deroga ai limiti fissati dalla normativa del 2006. E da ultimo dall'articolo 180 del decreto legislativo 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, che ha precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive come responsabili dell'entrata tributaria, e non più meri incaricati di pubblico servizio. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.9213 del 17 marzo 2021, che ha definitivamente chiarito la natura della responsabilità in materia di riscossione e dichiarazione dell'imposta di soggiorno. La proposta di modifiche in esame è stata esaminata dalla Terza Commissione Consiliare e ha ricevuto tutti i pareri favorevoli previsti dalla normativa. Il Responsabile dell'Area 1 “Finanziaria” per la regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 147 e 147 bis del decreto legislativo 267/2000, attestante la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il Responsabile del servizio finanziario, sempre dell'Area 1, per la regolarità contabile, attestando il mantenimento degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria. E, infine, il revisore dei conti, il dottor Alberto Paolino, che ha espresso parere favorevole alla proposta, ritenendola coerente con la normativa vigente e con le disposizioni contabili di riferimento. Faccio presente che il regolamento sull'imposta di soggiorno è stato correttamente applicato alla maggior parte delle strutture ricettive nel corso del primo semestre 2025. Tuttavia, alla luce di alcune osservazioni tecniche e delle novità normative intervenute, si è ritenuto opportuno e necessario sostituire integralmente l'articolo 9. Con, chiamato sanzioni, introducendo una classificazione più chiara, completa e proporzionata delle sanzioni amministrative e tributarie. L'obiettivo è duplice. Da un lato rafforzare la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra amministrazione e operatori turistici. Dall'altro armonizzare le procedure con le disposizioni nazionali, semplificando gli adempimenti per chi opera correttamente e rendendo più puntuale l'azione sanzionatoria in caso di violazioni. L'articolo 9, così come proposto, definisce nel dettaglio la fattispecie di violazione, dall'omesso accreditamento al portale informatico fino al mancato versamento dell'imposta, con relative sanzioni graduate in base alla gravità dell'inadempimento. Si introduce inoltre la riduzione della sanzione per versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni, come previsto dal decreto legislativo 87 del 2024, con

un'attenuazione dal 30% al 25% dell'importo non versato, segno di un approccio equilibrato tra rigore e collaborazione. Desidero ribadire, che questa modifica non introduce nuovi oneri per i cittadini o per gli operatori turistici, ma ha l'obiettivo di rendere più efficace e chiara la gestione dell'imposta, garantendo al contempo legalità, trasparenza e certezza del diritto. Le risorse derivanti da questo tributo continueranno a essere destinate, come stabilito dalla legge, al potenziamento dei servizi turistici, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale e al miglioramento dell'accoglienza per chi sceglie Venosa come meta di soggiorno. In questo modo l'imposta di soggiorno non rappresenta solo un adempimento fiscale, ma diventa uno strumento di investimento e crescita per l'intera comunità venosina, a sostegno delle strutture ricettive, della promozione turistica e della qualità dell'offerta del nostro territorio. Vado a concludere. Pertanto invito il Consiglio Comunale ad approvare la sostituzione e approvazione del nuovo articolo 9, Sanzioni, così come riportato nella proposta di deliberazione, e a dare mandato agli uffici del settore Tributi dell'area 1, Finanziaria, per la trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto legislativo numero 201 del 2011. Al Responsabile dell'Area 2 amministrativa per la pubblicazione del testo aggiornato del regolamento sul sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente. Con questa deliberazione proseguiamo nel percorso di correttezza, responsabilità e chiarezza amministrativa nell'interesse dei cittadini, degli operatori del settore e dell'immagine turistica della nostra Venosa. Grazie per l'attenzione.

Il Presidente del Consiglio:

Grazie, Assessore. A questo punto dichiaro aperta la discussione. Qualche intervento in merito? Nessuno? Allora, chiudendo la discussione che non c'è stata, passo alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Tamburriello.

Consigliere Tamburriello:

Sì, grazie, Presidente. Ovviamente noi abbiamo manifestato la dichiarazione di voto che faccio è personale. Però devo dire che noi, come gruppo, abbiamo manifestato fin dall'inizio una netta opposizione rispetto a questo regolamento convintamente a sostegno delle attività che pure hanno sottoscritto, ricordo che hanno sottoscritto all'epoca, una raccolta di firme di circa 50 attività contrarie all'approvazione e all'introduzione dell'imposta di soggiorno. Men che meno è chiaro, essendo contrari a questo regolamento e a questa imposizione, men che meno si può accettare che vengano introdotte modifiche che riguardano le sanzioni e ancora meno, si possono approvare delle modifiche che riguardano degli importi percentuali sempre di sanzioni sul ravvedimento operoso. Pertanto il voto, per quanto concerne la mia persona, è contrario. Grazie.

Il Presidente del Consiglio:

Grazie Consigliere. Qualche altra dichiarazione di voto in merito? Prego Consigliere Pippa.

Consigliere Pippa:

Sì, grazie. La mia dichiarazione anche per me è personale. Io ribadisco ancora una volta la contrarietà all'imposta di soggiorno, così come avevo manifestato già in sede di Commissione e quando è stata introdotta. Ribadisco ancora una volta che si tratta, a mio avviso, di un tributo inopportuno per una realtà come Venosa. Quando sarebbe stato più utile trovare misure o incentivi per sostenere il turismo e non gravarlo con nuovi tributi. Le modifiche che oggi vengono introdotte, vengono proposte all'articolo 9, che riguardano le sanzioni, vanno nella direzione opposta a quella che invece ci saremmo auspicati. Aumenta di fatto la burocrazia, complica ancora di più gli adempimenti, si introducono delle sanzioni, a mio avviso del tutto sproporzionate. Anche perché in un contesto come quello venosino, molto spesso le strutture ricettive sono a conduzione familiare, quindi è realistico pensare che si tratta spesso di errori formali e non di una reale evasione. Quindi ci saremo aspettati

altre modifiche, tese a rendere tutto molto più semplice, non a rendere tutto più complicato. Quindi il mio voto sarà contrario. Grazie.

Il Presidente del Consiglio:

Grazie Consigliere Pippa. Nessun altro? Va bene. Allora possiamo procedere con la votazione. Presenti tredici. Astenuti? uno. Votanti dodici. Contrari? tre. Favorevoli? nove. Con nove voti favorevoli, tre contrari e un astenuto, il Consiglio comunale approva la proposta di deliberazione in oggetto. Votiamo per l'immediata esecutività. Presenti tredici. Astenuti? uno. Votanti dodici. Contrari? tre. Favorevoli? nove. Con nove voti favorevoli, tre contrari e un astenuto, il Consiglio comunale dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione approvata sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso *parere favorevole*:

- il Responsabile del Servizio interessato (Area N. 1 "Finanziaria") in ordine alla regolarità tecnica (artt. 49, comma 1, 147, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000) attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario (Area N. 1 "Finanziaria") in ordine alla regolarità contabile (artt. 49, comma 1, 147, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Premesso che l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha:

- introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che, con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011, venga dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Evidenziato che, ai sensi del richiamato articolo 4, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011), i comuni avrebbero potuto adottare comunque gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, in base al quale, a decorrere dall'anno 2017, gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che il Comune di Venosa con deliberazione del Consiglio comunale n 4 del 27 febbraio 2025, esecutiva a termini di legge, ha approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno*, e che successivamente il Regolamento è stato modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 10 giugno 2025;

Richiamati l'art. 4 del decreto legislativo n 23/2011 e l'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, in base ai quali i gestori delle strutture ricettive assumono la qualifica di responsabili dell'entrata tributaria, e non più meri incaricati di pubblico servizio, interpretazione fatta propria anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9213 del 17 marzo 2021;

Verificato che il Regolamento è stato correttamente applicato dalle maggior parte delle strutture ricettive nella prima dichiarazione semestrale relativa all'anno 2025;

Ritenuto necessario sostituire l'articolo 9 ("Sanzioni") del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno con quello di seguito riportato, prevedendo una più dettagliata classificazione delle sanzioni amministrative e tributarie, anche alla luce delle modifiche normative attualmente in vigore:

«Art. 9 - Sanzioni

- 1. Per omesso accreditamento al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione di € 200.00.*
- 2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- 3. Per omessa/ incompleta presentazione delle dichiarazioni periodiche semestrali, alle prescritte scadenze, e del Mod 21 di cui all'art. 7 comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni omessa dichiarazione.*
- 4. Per omessa, incompleta o infedele dichiarazione della dichiarazione unica cumulativa di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.*
- 5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.*
- 6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.*
- 7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 1 a 6 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
- 8. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui*

al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 la sanzione per l'omesso parziale riversamento delle somme incassate è stata ridotta, ad opera del D.Lgs 87/2024 dal 30% al 25%. Per i versamenti effettuati con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta del 12.5 %, unitamente agli interessi legali.»;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23 ottobre 2025 dalla Terza Commissione consiliare;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

PRESENTI	13
ASTENUTI (<i>Lioy</i>)	1
VOTANTI	12
CONTRARI (<i>Tamburriello, Ianniello, Pippa</i>)	3
FAVOREVOLI	9

DELIBERA

1. Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di sostituire l'articolo 9 ("Sanzioni") del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, con il testo di seguito riportato, anche alla luce delle modifiche normative attualmente in vigore:

«Art. 9 - Sanzioni

1. Per omesso accreditamento al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione di € 200.00.

2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per omessa/ incompleta presentazione delle dichiarazioni periodiche semestrali, alle prescritte scadenze, e del Mod 21 di cui all'art. 7 comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni omessa dichiarazione.

4. Per omessa, incompleta o infedele dichiarazione della dichiarazione unica cumulativa di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 1 a 6 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 la sanzione per l'omesso parziale riversamento delle somme incassate è stata ridotta, ad opera del D.Lgs 87/2024 dal 30% al 25%. Per i versamenti effettuati con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta del 12.5 %, unitamente agli interessi legali.»;

3. Di dare mandato agli uffici del Settore Tributi dell'Area N. 1 "Finanziaria" di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area N. 2 "Amministrativa" per la pubblicazione del testo aggiornato del regolamento comunale nel sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del presidente della seduta,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con separata votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

PRESENTI	13
ASTENUTI (<i>Lioy</i>)	1
VOTANTI	12
CONTRARI (<i>Tamburriello, Ianniello, Pippa</i>)	3
FAVOREVOLI	9

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, per l'urgenza di dare seguito ai successivi adempimenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
avv. Digrisolo Mirella

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosa Pietro

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28-10-2025**, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **28-10-2025**

IL Segretario Generale
(dott. Rosa Pietro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa